

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3988 del 04/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASALI RICAMBI S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via della Pace n. 69. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4191 del 04/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASALI RICAMBI S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via della Pace n. 69. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena mediante rinnovi annuali, senza soluzione di continuità, delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae

delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01/07/2020;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1506 del 27/09/2021, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 28/01/2022, acquisita al Prot. Com.le 1699 del 01/02/2022 e da Arpae al PG/2022/15919, da **CASALI RICAMBI S.R.L.** nella persona del Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Longiano, Via della Pace n. 69, per l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in fognatura bianca;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Gambettola, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota prot. n. 1871 del 02/02/2022 acquisita al protocollo PG/2022/17048 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Considerato che in data 10/03/2022 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 4346 e da Arpae al PG/2022/40842 del 11/03/2022;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4957 del 22/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/47865, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione proroga per la presentazione delle integrazioni richieste, in data 26/05/2022 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8627 e da Arpae al PG/2022/89564 del 30/05/2022;

Dato atto che in data 10/06/2022 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **CASALI RICAMBI S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 26/07/2022 ed acquisita al PG/2022/123740;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/07/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/07/2022;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 9184 del 07/06/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/940556, a firma del Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 8091 del 17/05/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/82703, a firma del Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASALI RICAMBI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASALI RICAMBI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04261670402) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via della Pace n. 69, **per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non**

pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in fognatura bianca;**
 - **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gambettola con nota prot. n. 1871 del 02/02/2022 acquisita al protocollo PG/2022/17048 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.mi., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Gambettola;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera Forlì-Cesena spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota prot. n. 4357 del 10/03/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/41081 del 11/03/2022, il Comune di Gambettola – IV Settore – Assetto del territorio -Ufficio Attività Economiche - SUAP ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Vista la richiesta per il rilascio di AUA, presentata il 28.01.2022 da parte della ditta CASALI RICAMBI S.R.L e acclarata al PGN. 1699 del 01.02.2022, e successiva integrazione prot. 4058 del 08/03/2022; Si trasmette, con la presente, l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti e si comunica che:

- *La Ditta in oggetto è insediata in area destinata ad “Ambito specializzato per attività produttive (A-13)” di cui all’art. 77 della prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017, in particolare all’interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo.*
- *dal punto di vista della compatibilità edilizia, si rilascia parere favorevole in quanto:*
 - *Le opere edilizie pertinenti l'attività hanno ottenuto autorizzazione di agibilità in data 31/12/1980 (prot. 3898) relativa a capannoni artigianali per autodemolizioni e certificato di conformità edilizia e agibilità in data 18/11/2004 (prot. 18333) relativo a platea di rottamazione con vasca di decantazione e impianto disoleatore;*
 - *in data 26/05/2018 è stato rilasciato il Certificato di conformità edilizia e agibilità con prot. com.le n. 8753 riferito alla tettoia posta in Via del Lavoro n. 54/56 a seguito dei lavori di nuova costruzione autorizzati con Delibera di Giunta Provinciale n. 151 del 04/04/2006 avente ad oggetto “D.Lgs. 22/97 – art. 27 e D.Lgs. 209/03 – art. 15 comma 1. Ditta Zoffoli Renzo & C. S.n.c. Via del Lavoro, 54/56 – Gambettola. Progetto di adeguamento di un centro di raccolta sito in Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56”.*

Con nota PG/2022/96950 del 10/06/2022 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria

delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota prot. 2022/0175331/P del 23/06/2022, acquisita da Arpae in data 23/06/2022 al protocollo PG/2022/105111 del 24/06/2022, l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0026915/A, il 01/02/2022, esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta CASALI RICAMBI SRL in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell’attività di lavorazione nell’impianto sito in Via Lavoro n. 54/56 a Gambettola: si esprime parere favorevole per quanto di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”.

Con nota prot. n. 10227 del 24/06/2022, pervenuta il 24/06/2022 e acquisita al prot. di Arpae PG/2022/105167 del 24/06/2022, il Comune di Gambettola – IV Settore – Assetto del territorio -Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – SUAP, ad integrazione della propria nota prot. n. 4357 del 10/03/2022, ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Vista la richiesta per il rilascio di AUA, presentata il 28.01.2022 da parte della ditta CASALI RICAMBI S.R.L e acclarata al PGN. 1699 del 01.02.2022, e successiva integrazione prot. 4058 del 08/03/2022;

Visto il parere di compatibilità urbanistico edilizia rilasciato dall’Ente scrivente in data 10/03/2022 con prot. 4357;

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dall’allegato 1, punto 1 “Ubicazione dell’impianto di trattamento” del D.Lgs. 209/2003 si rileva che:

- *La Ditta è insediata in parte in area compresa in fascia di potenziale allagamento di cui all’art. 6 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, in parte con tirante idrico fino a 50 cm - punto 1.1.1 lett. a).*
- *L’area non è compresa in nessuna delle aree individuate al punto 1.1.1 lettere b), c), d) ed e).*
- *L’area non è compresa in aree esondabili, instabili ed alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge n. 183 del 1989 - punto 1.1.2.*
- *L’impianto è ubicato all’interno del centro abitato - punto 1.1.3 lettera a).*
- *In loco non sono stati accertati beni storici, artistici, archeologici e paleontologici - punto 1.1.3 lettere b)”.*

Con nota PG/2022/106752 del 28/06/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“Sintesi del contenuto tecnico e valutazione

Con l’istanza di AUA viene richiesto il rilascio di una nuova Autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs 152/06 e smi per un nuovo stabilimento.

Con nota del SAC, Struttura Autorizzazione e Concessioni, si richiede ad ST di effettuare una valutazione istruttoria della emissioni in atmosfera.

La ditta attualmente effettua l’attività di commercio all’ingrosso di ricambi di autoveicoli ed autocarri in genere e la ditta intende svolgere anche quella di recupero rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi e non).

[...omissis...]

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

[...omissis...]

l’operazione di taglio a caldo verrà impiegata per il distacco delle componenti in ferro qualora le attrezzature portatili non risultassero praticamente adottabili e verrà svolta in ambiente esterno al di sotto della tettoia, dove è stata individuata un’area specifica dedicata (zona di lavorazione E.M.1)

Le zona di lavorazione E.M.1 è stata scelta sulla base dei seguenti criteri:

- *1) assenza di interferenza con le altre operazioni lavorative (ad esempio per vicinanza con liquidi e gas infiammabili);*
- *2) presenza di barriere fisiche atte a limitare la dispersione dei fumi (tettoia);*
- *3) distanza da edifici abitati (a carattere residenziale): l’abitazione più vicina in campo libero si colloca a circa 110 metri in direzione Sud.*

Durante tali operazioni si generano fumi da taglio e combustione. Il taglio a caldo verrà impiegato in maniera discontinua e con bassa frequenza, su base annuale si prevede un impiego massimo di 50 ore/anno con una durata massima di 30 minuti/giorno (intesa come somma dei diversi interventi di taglio, ciascun taglio ha una durata molto breve, di circa 1 - 2 minuti). Sulla base della frequenza e della durata degli interventi si stima un

consumo di gas di circa 75 litri/anno di propano e di circa 400 litri/anno di ossigeno. I gas sono contenuti in recipienti (bombole) ad alta pressione ancorati a dispositivi carrellati per favorire la movimentazione nell'area di intervento.

Il taglio riguarderà esclusivamente materiale ferroso e saranno esclusi le carrozzerie e i rivestimenti plastici.

Nelle integrazioni inviate successivamente la ditta specifica che:

- 1) Il taglio a caldo verrà impiegato qualora le attrezzature portatili normalmente in uso nello smontaggio (avvitatore e martello) risultino di difficile applicazione, rendendo in questo modo l'intervento rapido, efficace e di breve durata. Il taglio a caldo riguarderà esclusivamente materiale ferroso; la componente tipo su cui si intende intervenire sono i semiassi e i differenziali che per peso e dimensioni non sono facilmente movimentabili sui normali banchi di lavoro [...omissis...]
- 2) Il taglio a caldo verrà svolto pertanto in ambiente esterno al di sotto della tettoia, dove è stata individuata un'area a terra specifica dedicata (zona di emissione E.M.1), lontana da materiali infiammabili e dove per la movimentazione dei rottami si potrà sfruttare l'azione della gru a bandiera [...omissis...]
- 3) Durante le operazioni di taglio a caldo non verranno eseguite altre attività sotto la tettoia, escludendo la possibilità che addetti dediti ad altre mansioni possano essere esposti ai fumi.
- 4) La distanza da edifici abitati (l'abitazione più vicina in campo libero si colloca a circa 110 metri in direzione Sud) che consente di poter escludere interferenze anche con i ricettori abitativi posti nell'intorno dello stabilimento.

Inoltre successivamente di un ulteriore approfondimento sullo svolgimento delle attività la ditta ha consentito di stimare con maggiore accuratezza la frequenza e la durata dell'operazione di taglio a caldo: si prevede un impiego massimo di sole 5 ore/anno con una durata massima di 10 minuti/giorno (intesa come somma dei diversi interventi di taglio, ciascun taglio ha una durata molto breve, di circa 1 - 2 minuti).

Tenuto conto di quanto sopra descritto e quindi della durata limitata dell'operazione di taglio e della dislocazione praticamente all'aperto della lavorazione, la ditta ritiene che captare e convogliare l'emissione diffusa al di sopra della tettoia non porterebbe a significativi benefici ambientali, in assonanza con altre installazioni dello stesso tipo eseguite discontinuamente in esterno.

A parere dello scrivente servizio ed in relazione alle sole considerazioni ambientali, si concorda con l'azienda nel merito della non necessità di convogliamento delle emissioni della lavorazione discontinua di taglio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la Ditta deve astenersi dall'eseguire attività di taglio a caldo in altri eventuali locali chiusi;
- b) la Ditta deve comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente.

Si rimanda ai competenti uffici dell'ASL ogni diversa valutazione nel merito dell'igiene e sicurezza delle lavorazioni.

Qualora venisse prescritta un'aspirazione localizzata collegata ad un'emissione convogliata in atmosfera, l'azienda dovrà presentare un'adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei riferimenti legislativi regionali e nazionali nel merito di limiti di emissione, impianti di abbattimento e autocontrolli di messa a regime e periodici".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 28/01/2022 prot. n. 1699, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di taglio a caldo con ossigeno e propano per la riduzione volumetrica dei rottami ferrosi svolta all'aperto al di sotto di tettoia sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) l'attività di taglio a caldo con ossigeno e propano **dovrà essere svolta unicamente** al di sotto della tettoia **in area appositamente dedicata**, come individuata nella planimetria "Tavola 01 – Schema settori centro di raccolta" con ubicazione della zona di emissione E.M.1;
 - b) la Ditta deve comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente.
2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Gambettola la data di messa in esercizio dell'attività di taglio a caldo con ossigeno e propano dei rottami ferrosi, con un anticipo di almeno 15 giorni.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **CASALI RICAMBI S.r.l.**, al SUAP del Comune di Gambettola, in data 28.01.2022, e acquisita al PG di Arpae n. 15915 del 01.02.2022, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56**;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione della ditta di gestire rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03;

Vista la nota PG n. 26544 del 17.02.2022, con cui l'Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del D.Lgs. 209/03 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpae acquisita al PG n. 62356 del 13.04.2022, relativa all'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 209/03 effettuato in data 08.04.2022 presso l'impianto in oggetto da cui risulta quanto segue:

“Nel corso del sopralluogo si è rilevato che le aree di stoccaggio suddette non erano ancora state predisposte all'interno dell'impianto e non veniva svolta alcuna attività di recupero di rifiuti. Rilevato che la ditta non ha provveduto a predisporre gli spazi per le attività di recupero dei rifiuti, si ravvede la necessità di effettuare un ulteriore sopralluogo a seguito di comunicazione da parte del gestore dell'impianto con la quale dichiara di aver completato la predisposizione degli spazi indicati in Planimetria adibiti a stoccaggio dei rifiuti opportunamente delimitati ed identificati”;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 123740 del 26.07.2022, con cui, tra l'altro, la ditta **CASALI RICAMBI S.r.l.** comunica che l'impianto presenta l'organizzazione dei settori adibiti al futuro stoccaggio e lavorazione nonché delle aree destinate alla viabilità, relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, conformemente alla documentazione di richiesta dell'autorizzazione in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alla necessità di rispettare i tempi per la conclusione del procedimento, disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito **dell'accertamento** dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto in oggetto, **da parte del Servizio Territoriale di Arpae**, che ad oggi non è potuto ancora avvenire a causa della comunicazione di completamento dell'impianto presentata dal richiedente solamente in data 26.07.2022;

Vista la nota acquisita al PG n. 41081 dell'11.03.2022, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

“... La Ditta in oggetto è insediata in area destinata ad “Ambito specializzato per attività produttive (A-13)” di cui all'art. 77 della prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017, in particolare all'interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo.
- dal punto di vista della compatibilità edilizia, si rilascia parere favorevole in quanto:
- Le opere edilizie pertinenti l'attività hanno ottenuto autorizzazione di agibilità in data 31/12/1980 (prot. 3898) relativa a capannoni artigianali per autodemolizioni e certificato di conformità edilizia

e agibilità in data 18/11/2004 (prot. 18333) relativo a platea di rottamazione con vasca di decantazione e impianto disoleatore;

- in data 26/05/2018 è stato rilasciato il Certificato di conformità edilizia e agibilità con prot. com.le n. 8753 riferito alla tettoia posta in Via del Lavoro n. 54/56 a seguito dei lavori di nuova costruzione autorizzati con Delibera di Giunta Provinciale n. 151 del 04/04/2006 avente ad oggetto "D.Lgs. 22/97 – art. 27 e D.Lgs. 209/03 – art. 15 comma 1. Ditta Zoffoli Renzo & C. S.n.c. Via del Lavoro, 54/56 – Gambettola. Progetto di adeguamento di un centro di raccolta sito in Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56".";

Vista la nota acquisita al PG n. 105067 del 24.06.2022, con cui il Comune di Gambettola ha integrato il sopra riportato parere:

"Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/2003 si rileva che:

La Ditta è insediata in parte in area compresa in fascia di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, in parte con tirante idrico fino a 50 cm - punto 1.1.1 lett. a).

- L'area non è compresa in nessuna delle aree individuate al punto 1.1.1 lettere b), c), d) ed e).*
- L'area non è compresa in aree esondabili, instabili ed alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge n. 183 del 1989 - punto 1.1.2.*
- L'impianto è ubicato all'interno del centro abitato - punto 1.1.3 lettera a).*
- In loco non sono stati accertati beni storici, artistici, archeologici e paleontologici - punto 1.1.3 lettere b). "*

Dato atto che dal sopraccitato parere del Comune di Gambettola risulta altresì che l'impianto è localizzato in ambito specializzato per attività produttive A13, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03, il quale prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali (punto 1.1.4);

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.2021, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/03, per quanto applicabile all'impianto, dovrà essere accertato pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata a quanto sopra riportato;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 89564 del 30.05.2022, denominato "Tavola 01 – Schema settori centro di raccolta", datata gennaio 2022, scala 1:200, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **CASALI RICAMBI S.rl.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via della Pace n. 69, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56**.
- b) **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti** oggetto del presente allegato è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:
- **accertamento da parte del Servizio Territoriale di Arpa**e dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03;
 - **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione.
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 191202	R13	30	200	---
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203	R13	20	100	---
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	50	200	---
5.5 – Marmitte catalitiche esauste	160801	R13	2	10	---

- d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- f) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- g) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Vista la richiesta per il rilascio di AUA, presentata il 28.01.2022 da parte della ditta CASALI RICAMBI S.R.L e acclarata al PGN. 1699 del 01.02.2022, e successiva integrazione prot. 4058 del 08/03/2022, comprendente anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in fognatura bianca;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005 e 1860/2006;
- il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE PGFC n.5632 del 09/04/2018 relativo alle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca, acquisito al fine del rilascio dell'Autorizzazione n. DET-AMB-2018-2717 del 30/05/2018 della Ditta ZOFFOLI ENRICO & C S.a.S.;

Vista la nota di ARPAE prot. 9625 del 18/03/2022 a riconferma di quanto già espresso per la ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S. con PGFC n.5632 del 09/04/2018;

Vista la planimetria della rete fognaria aggiornata trasmessa in data 08/03/2022 ed acquisita al prot. com.le al n. 4058;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Gestore dello scarico	CASALI RICAMBI S.R.L.
Ubicazione insediamento	Via del Lavoro n. 54-56
Destinazione d'uso insediamento	Centro di raccolta e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi (rottami ferrosi e non)
Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento meteorico da platee di rottamazione e stoccaggio di mq. 1900 Acque di prima pioggia di area esterna di mq 5550
Ricettore dello scarico	Fognatura pubblica bianca
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 2 vasche da mc. 80,41 complessivi, con filtro a coalescenza, un volume fanghi di mc. 3,8 e serbatoio oli da mc 1,03 Impianto di prima pioggia costituito da vasca di accumulo da mc 31,14 di cui mc 3,11 per fanghi, con pompa di sollevamento collegata a disoleatore in continuo

PRESCRIZIONI

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico;
2. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
3. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
4. la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1 l/sec.;
5. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione e di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta prima dell'attivazione dello scarico, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 8. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per acque superficiali.**
9. La planimetria delle rete fognaria deve essere conservata presso la sede dello stabilimento per essere esibita su richiesta degli Organi di Vigilanza.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il Parere Acustico pervenuto al Comune in data 22.04.2022 – prot. 6668 del 22.04.2022 – contenente Parere Favorevole (Prot. Arpae N.ro PG 66472/2022 del 22.04.2022) relativamente alla Documentazione di Impatto Acustico del 24.01.2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. Entro tre mesi dall'avvio delle attività, dovranno essere eseguiti rilievi di collaudo acustico post operam presso i ricettori A e B durante le fasi di movimentazione del materiale nelle zone C più vicine ed in contemporanea alle altre sorgenti sonore rumorose dell'attività, con valutazione del limite di immissione differenziale e particolare attenzione alla presenza di eventuali componenti impulsive.

Resta fermo che l'attività dovrà essere svolta come descritto dal TCA nella relazione presentata: qualunque variazione all'attività ed agli impianti che comporti una significativa modifica dell'impatto acustico dovrà essere oggetto di una nuova valutazione Do.Im.A. conforme alla DGR 673/2004, da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti acustici fissati dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.